

Milano, il 18
Al. 111. 11. 11. 11.

1811

Corso delle armi e compagnie Veterani
L. 111.

Descrizione Veterani 111. 111.

Numero di copie 1. 111.

LIBRO DI 111
del (1) 111. 111. 111. 111.
Merlole

Dal libro 111. 111. 111.

(1) 111. 111. 111.

Casa Reale Invalidi e Compagnie Veterani d'Armi

BATTAGLIONE Veterani 1^{ma} COMPAGNIA

13060 Di Matricola Numero

141431 36 40 50 *omero*

LIBRETTO del Caporale *Luigi* **Mertolo** *Luigi*

figlio di *Pa. Antonio* e di *Coppella* *Cattolica*
domiciliato a *San Sebastiano* Circond. di *Torino*

nato il *10 Ottobre 1839* a *Perpene*

Mand. di *Casal Berger* Circond. di *Torino*

statura metri *1.67* capelli *scuri* sopracciglia *scure*

occhi *scuri* fronte *alta* naso *media* bocca *media*

mento *ovale* viso *ovale* colorito *naturale*

segni particolari

Religione *Cattolica*

Professione o condizione *Contadino*

Prima dell'assento domiciliato a *Perpene*

Mand. di *Casal Berger* Circond. di *Torino*

ammogliato con

DOVERI GENERALI

D'OGNI MILITARE

estratti dal Regolamento di disciplina Militare

in data 30 ottobre 1859.

ART. 1. — Del Giuramento.

- § 1. Chiunque entra nelle file dell'Esercito è vincolato, finché rimane al servizio, dal seguente giuramento:
- Giuro di esser fedele al Re ed a' suoi Reali Successori, di osservare fedelmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di adempiere a tutti i miei doveri col solo scopo del bene insuperabile del Re e della Patria.
 - Il giuramento deve solennemente prestarsi dai Corpi di nuova formazione, dai promossi ufficiali e dai nuovi soldati.
 - Il militare operante è macchioso d'infamia.

ART. 2. — Della Bandiera.

- § 2. La bandiera è un simbolo d'onore oneroso della Nazione che, simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti del Reggimento, e lo stimola ad esser fedele.
- § 3. A lei sono perciò dovuti i maggiori segni di amore; essa non deve esser mai separata dal Reggimento; nel combattimento vuol essere guardata con somma sollecitudine e difesa a tutta altezza. Gli uomini specialmente cui ne fu affidata la guardia, e l'ufficiale che ha l'onore di portarla, e di custodirla, debbono recarsi a gloria di farlo scudo del proprio posto, pronti a perder la vita anziché cederla.

ART. 3. — Doveri generali d'ogni militare.

- § 4. Il Militare deve onorare la religione e rispettare le persone e le cose sacre. Nella vita privata sarà stretto e costante osservatore delle leggi dell'onore, e perciò schietto e leale, disinteressato, sobrio, assiduo nei suoi affari, allentissimo dalle profferte mura domestiche, dal giuoco e dai debiti.
- § 5. Nel rispetto delle leggi, e nell'osservanza dei doveri civili sarà agli altri cittadini di esempio.
- § 6. Egli si dimosterà sia nell'esercizio de' suoi doveri militari, sia in qualunque altra circostanza, benemerito e cortese verso i subordinati, pronto ad accorrere ovunque altri vanti in pericolo, ed allibegni di protezione o del suo coraggio.
- § 7. Armato unicamente per la difesa del Sovrano, della patria e delle sue leggi, egli non può senza grave colpa prender parte alcuna ad attentamenti, o manifestazioni irregolari di parti politiche, ovvero a tumulti qualunque siano, ed abbandonarsi, specialmente in tali pubblici, ad atti disordinati o violenti.
- Egli commetterebbe poi un'insigne viltà meritese delle punizioni più severe quando abusasse dell'armi affidategli in soprano e prepotenza contro persone inermi.
- § 8. Ogniqualvolta gli agenti della forza pubblica additano per l'esecuzione di un ordine o per la repressione di un disordine, del numero di militari che si trovano presenti e ne facciano loro richiesta, anche soltanto verbale, questi dovranno prestarsi mano forte.
- Ogni militare alla cui presenza succeda qualche disordine, deve adoperarsi per calmarlo e trattarlo.
- In caso poi di reato imminente o flagante egli procurerà con tutte le sue forze di impedirlo, e di arrestare il colpevole.
- § 9. In tempo di pace il militare impiegherà il tempo che gli rimane libero della sua occupazione a perfezionare la sua istruzione e cultura, ed in quelle circostanze che si occupano la coltura del corpo e la serenità delle anime.
- § 10. Ma egli se ne guerra deve aver maggior campo ad esercitare le sue virtù, la pazienza, l'obbedienza, il coraggio e tutta pietà.
- Salvo il caso di grave ferita, egli non deve mai abbandonare il combattimento di propria volontà.
- § 11. Il militare che a norma delle sue azioni, si propone sempre, in tutto, ed a qualunque modo l'alta idea del dovere, diventa atto a sopportare tutti i disagi, l'insulto del pericolo, generoso in ogni circostanza.

ART. 4. — Dello spirito di corpo.

- § 12. Dalla calda fiducia di un corpo nella propria virtù, e dal emulato zelo dei suoi membri si mantengono intemerato il buon nome e le onorevoli tradizioni, procede quel lodovico spirito di corpo che mirabilmente conferisce a' suoi progressi e ne accresce la forza.
- § 13. Il militare riguarderà pertanto la riputazione e l'onore del Corpo cui appartiene come l'onore e la riputazione sua propria, e non solo si asterrà da ogni atto e parola che possa arrecarvi offesa, o dimostrarsi poco promota, ma si adopererà in quanto gli si appartiene per crescerne il lustro e la prosperità. Ove mai alcun membro del Corpo mancasse sciaguratamente all'onore della divisa, l'occasione de' suoi compagni sarà sollecita a condannarlo ed a respingere la solidarietà del suo fallo.
- § 14. I Militari di uno stesso corpo devono riguardarsi come membri di una stessa famiglia, tener modi fra loro cortesi, schietti e cordiali, apprezzare i meriti altrui senza alcuna sorta di gelosia, e non solo astenersi da ogni atto o parola che possa generar disamore, o giusto risentimento, ma pergerli in ogni occorrenza scambievolmente assistenza e conforto.
- § 15. Gli inferiori sapranno acquistarsi la benevolenza dei superiori non già colle arti dell'adulazione, ma con quel modesto contegno che a proprio del vero merito, e colle zelanti adempimenti del loro dovere.
- § 16. I superiori ne ricambieranno colla bonità, colla sollecitudine paterna pel loro benessere materiale e morale, accorrendo di consigli la poca loro esperienza, e prendendo tutte le precauzioni igieniche per la loro salute che siano conciliabili col servizio.
- Il superiore avrà speciale cura di estirpar prontamente ogni germe di discordia che forma per nascita fra i suoi subordinati, reprimendone severamente gli autori e guardandosi dall'inflessa esclusiva che altri tentasse di acquistare su di lui, la quale risusciterebbe inasata alla costanza ed alla buona armonia de' suoi dipendenti.
- Egli si asterrà finalmente la stima dei subordinati impiegando verso tutti egualmente fermezza e bonità, giustizia pronta, imparzialità e positiva, contegno dignitoso ed alieno dall'alterigia e dalla dimestichezza; sopra ogni cosa varrà a conciliarsi il loro rispetto, la condotta esemplare ed il perfetto adempimento degli uffici del suo grado.
- § 17. L'affezione verso il proprio Corpo vuol esserle naturalmente agli altri Corpi che tutti insieme formano un solo esercito; giacché tutti essendo soggetti ad una stessa legge ed ordinati allo stesso fine di difendere il trono e la patria, deve regnare fra loro quella stima e simpatia riconducibile che ben s'accorda con una lodovico emulazione pel bene.
- Agli ufficiali generali e superiori spetta più specialmente di alimentare ne' loro dipendenti, con tutti i mezzi di cui possono disporre, questo spirito militare.

ART. 5. — Lingua da usarsi in servizio.

- § 18. In servizio si dovrà usar sempre la lingua italiana.
- Da questa disposizione è però eccettuata la brigata Savoia.

ART. 6. — In che consiste la subordinazione.

- § 19. La subordinazione consiste nell'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose del servizio, ed in tutte ciò che si appartiene all'autorità e lui conferita dai regolamenti. Essa o la legge fondamentale della disciplina e del servizio militare.
- L'obbedienza dev'esser pronta, rispettosa ed assoluta. Non è permessa all'inferiore alcuna esitazione, richiamo, od osservazione, salvochè sia interpellato dal superiore, quando anche si creda ingiustamente punito. Nessi potrà egli in questa caso presentarsi e suoi richiami nella forma prescritta al capo III, quando avrà subito la punizione.
- Surgendo qualche dubbio o discussione fra militari di egual grado rispetto all'autorità od al loro di servizio, il superiore presente pronuncerà immediatamente, ed essi dovranno acquiescere alla sua decisione, salvo il loro diritto ad ulteriore richiamo quando sarà stata eseguita l'ordine dato.
- § 20. Anche all'interno del servizio l'inferiore deve al superiore deferenza e rispetto in ogni tempo, luogo e circostanza. Commetterebbe grave mancanza il militare che si facesse a censurare gli ordini del superiore o la sua persona, ovvero che prendesse alcuna parte a meno o raggiuri tendenti a menomare la sua autorità o la considerazione dovutagli.

ART. 7. — Progressione della subordinazione.

- § 21. L'inferiore deve obbedienza al suo superiore in grado, e quanto ai sott'ufficiali e caporali, anche al suo superiore in impiego, sia che egli appartenga al suo stesso Corpo, o ad altro Corpo od arma qualsiasi dell'armata, secondo la progressione gerarchica seguente.
- | | |
|----------------|--|
| | Soldato — fra cui sono annoverati i soldati scelti, i tamburini, i trombettieri, i falegnami, i musicanti, gli allievi musicanti, i vivandieri, i maniscalchi ed i sellai. |
| Caporali | Caporale — fra cui sono annoverati i caporali tamburini o trombettieri, i caporali falegnami ed i caporali armaioli. |
| | Caporale maggiore. |
| | Sergente — fra cui sono annoverati i caporali, armaioli, sarto, calzolaio, morsaio e sellai. |
| Sott'ufficiali | Furiere — fra cui sono annoverati il capo musica, il trombettaio maggiore, ed il tamburino maggiore, i quali dopo 10 anni di servizio in tale qualità possono essere paragonati al furiere maggiore. |
| | Furiere maggiore. |

Qualità dell'assento, limitazione di servizio, o gradi successivi

Assentato al Capoluogo di Circondario di ^{Primo assento} **Leva** del 1860 cui trovò in sorte il N. 2 nel Maniamento di Capal
 Bergone e Circondario di Torino
Soldato nel Reggimento Sanieri di Firenze
 al N. 4400 di Matricola per anni 11 in servizio provvisorio
Trasferito allievo Carabiniere a piedi nel Corpo
 di Carabiniere Reali al N. 1511 di Matricola in
 seguito a Dispaccio Ministeriale del 14 Gennaio 1861 N. 104
 Divisione Cavalleria 2^a per la ferma d'anni otto in
 servizio d'ordinanza nella quale è computato il tempo
 a servizio quale è Allievo a norma del Regio Decreto del 14
Trasferito tale nella 11^a Sezione al N. 1511
 Matricola per N. Decreto del 24 Gennaio 1861 e successivamente
 messo in lista al 13 Febbraio sotto N. 116 Dic. Curie di
Carabiniere effettivo a piedi per terminare la ferma
Trasferito tale alla 8^a Sezione al N. 1511 di Matricola per ordine
 del Direttore in Napoli del 6 aprile 1861 N. 1091
Aiuto tale in questa in seguito a Dispaccio del Comandante
 all'Arma in data del 30 Agosto 1865 N. 1096
Trasferito Caporale di 1^a Categoria nella Casa N. 1
 Invalidi di Compagnie Veterani di 1^a di 1300
 di Matricola in seguito a Dispaccio di Piamonte passato dal
 Regio Comandante al 1^o Dipartimento e Militare e successivamente

Data	Compagnia	Campagne, ferite, azioni di merito o decorazioni
	15 Gennaio 1866	Menzionato onorevolmente per Regia Determinazione del 15 Gennaio 1863 per l'azione di guerra spugnata nella repubblica di Prignano sulla Stura in Piemonte Reale il 15 Gennaio 1863
il 14	Febbraio 1860	
il 16	Novembre 1860	
		Riparto una ferita al braccio sinistro di Arma da fuoco il 5 Luglio 1863 in un combattimento contro i Prigati, con la perdita in data 12 Luglio 1863 formato col Corpo di Amministrazione
il 21	Gennaio 1861	# Determinazione in data 25 Novembre 1865 contenute nel libro di campagna perché affetto da una frattura al braccio sinistro conseguente d'una ferita d'Arma da fuoco riportata nella repubblica di Prignano il 5 Luglio 1863 il 15 Gennaio 1866
il 16	Febbraio 1861	
il 1	Novembre 1861	
il 1	Novembre 1861	
il 8	Settembre 1865	

Ufficiali inferiori	Sottotenente, Luogotenente, Capitano,	Subalterni
Ufficiali generali	Maggiore Generale, Luogotenente Generale, Generale d'Armata.	

§ 108. Il militare deve in servizio ubbidienza anche ad un eguale in grado ed in impiego, purché più anziano, essere rivestito del comando, sia in virtù dei regolamenti, sia in virtù di speciale delegazione. La stessa norma si osserverà anche fra semplici soldati.

Art. 10. — Norme di tratta fra i militari in servizio.

§ 111. Gli ufficiali e sottufficiali parlano in seconda persona plurale ai superiori e soldati, e così pure i superiori ai soldati.
In ogni altro caso i militari parlano al gradato in terza persona.

Quando un gradato è designato per nome si permette l'indicazione del suo grado.
§ 112. In servizio deve cessare ogni familiarità tra superiori ed inferiori, e nessuna legame di parentela o d'amicizia dispensa dall'osservanza del più rispettoso contegno, ed il superiore dal dovere di esigere. Lascia vi è vietato ogni trattamento diverso da quello sovra stabilito.

Art. 11. — Onori alla Guardia nazionale.

§ 101. Alla Guardia nazionale riunite in armi e vestite nelle proprie divise sono dovuti gli stessi saluti ed onorificanze che sono stabiliti per l'Esercito.

Art. 12. — Di alcuni altri segni di rispetto.

§ 113. Passando un superiore, il militare che fosse seduto, ed avesse in bocca sigaro o pipa, deve alzarsi in piedi e veleggiare verso di lui togliendovi quanto avesse in bocca.

§ 114. Parlando ad un superiore, il militare deve rimanere nella posizione di guard-a-voci, e stare nella posizione del saluto fino a che il superiore accenni di cessarlo.

§ 115. I sottufficiali, superiori e soldati prendono in tal caso la posizione del saluto senza scoprirsi il capo, e per qualunque attenzione di essere accomodate.

§ 116. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

Art. 13. — Osservanza della divisa militare.

§ 117. La divisa militare è una foggia di vestire determinata da speciali regolamenti che distingue le persone addette alla milizia, i corpi cui sono appartenenti, ed i gradi onde sono insigniti.

I militari in servizio pubblico devono sempre vestir la divisa salvo che ne siano espressamente dispensati, ed è loro rigorosamente vietato di variarne la forma e le dimensioni.

Art. 14. — Avvertenze riguardo alla maniera.

§ 121. Quando è da fuggire l'affettazione nel vestire, nel portamento, nell'accoppiatura del capo e della borsa, altrettante e simili curare la massima pulcritudine ed il vestire che nella persona.

§ 122. Nella gran maniera, i militari devono fregiarsi sempre delle decorazioni o medaglie di cui siano insigniti, le quali saranno delle dimensioni l'ordinanza; quelli alla cui maniera siano assegnati quale ornamento i cordoni ed il grembiotto se ne fregiano quando ne vien dato l'espresse ordine.

§ 123. I militari devono portare i baffi, la spaghietta e i capelli corti; possono portare la barba ma non con l'intera barba.

§ 124. Il keppj deve essere scoperto, ma sarà coperto nelle marce e ne' giorni di cattivo tempo.

Il keppj ed il berretto di feltro si portano leggermente inclinati a destra, ed i fregoli girati e sotto il berretto indietro delle guancie, e stralci di vino, e sono tenuti nell'interno del keppj e sopra la visiera del berretto.

§ 125. Dalla cravatta non deve sporgere alcuna parte della camicia.

§ 126. La tunica, il cappotto e la giacca di tela vogliono sempre essere sfilzati al collo ed abbottonati in tutta la loro lunghezza sul petto.

§ 127. I pantaloni sono sostenuti da una correggiola stretta ai fianchi, e devono col lembi inferiori coprire la nuda ed il collo del piede.

§ 128. Le sose saranno strette al collo del piede, ed assicurati dalla parte interna della gamba con un fasciolo di cotone.

§ 129. Le calze combaciarsi perfettamente col dorso e giungerà appunto all'altezza delle spalle; atteso allo calze, ed assicurato col suo correggiola sarà collocato il cappotto arrocciato, e piegato sul sacco a tenda.

§ 130. La tozza a pane e la ba-mocia sono portate a braccia, quella da destra a sinistra, e questa da sinistra a destra, ed appoggiate sull'anca nel modo che rizza a meno incomoda.

§ 131. La scabbola o balonetta è non sostenuta da un chiodino di metallo, assicurata con un fermaglio che deve riuscire sul davanti alle mani della persona e poggia su da una borsa sotterranea che vuol essere appoggiate sull'anca a vista.

§ 132. La gibberna correte dal cinturino vuol essere collocata dietro le reni all'altezza dei lombi, e circa cinque centimetri sotto la camicia, proporzionatamente però alla statura del soldato.

§ 133. La spilla si fissa al bottono facendo l'angolo della camicia al secondo bottono della tunica, ed al primo del cappotto o della giacca, e facendo entrare lo spillo per tutta la sua lunghezza nel terzo occhiello in modo che la camicia scorra liberamente sul petto.

§ 134. La botteletta del fucile dev'essere tena ed assicurata alle magliette di questo.

Art. 15. — Dei doveri di religione.

§ 102. Ogni militare deve adempiere i doveri della religione, e rispettare le altrui credenze.

I comandanti di corpo si valgono delle istruzioni religiose dei cappellani onde infondere nei soldati sani sentimenti di cristiano morale.

§ 103. I corpi devono assistere al santo sacrificio della messa nelle domeniche, nelle altre feste di precetto, nei giorni dei morti per i defunti del proprio corpo e in quelle di s. Martino special patrono dei militari.

Nel tempo Pasquale i comandanti di corpo si concertano col cappellano, onde ogni militare abbia modo di prepararsi al 24. Sacramento.

§ 104. Essi comandanti procureranno che anche i militari cattolici abbiano modo di attendere alle pratiche prescritte dal culto, cui appartengono, nei paesi dove esse hanno luogo, in quanto però le consenta il servizio.

Gli ausiliari saranno dispensati dall'intervento alle funzioni parrocchiali, eccettuate le parate e le altre funzioni militari, cui siano comandati di servizio.

Per latere ausiliario inferno richiesta i comfort del proprio culto, i ministri di questo saranno ammessi ad assistere senza impedimento.

Art. 16. — Igiene militare.

§ 105. In questo regolamento si sono a suo luogo prescritte alcune regole intorno appunto e raccomandate garantire la salute dei militari, e di esse debbono raccolte nella cura a siccome avvertenze rivolte agli altri diversi fini.

I comandanti di corpo non consentiranno di permettere trarre tratto la lettura di tali avvertenze alla truppa nell'intervallo della compagna, e di raccomandare sopra ogni cosa la temperanza, la nettezza del corpo, il pulcritudine degli ornati del capo e delle braccia e spina. I quali tutti mentre sono insieme loro l'occasione di segnalarsi, e sono cause di riso, di dissidii ed anche d'incubitoria.

§ 106. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 107. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 108. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 109. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 110. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 111. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 112. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 113. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 114. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 115. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 116. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 117. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 118. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 119. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 120. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 121. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 122. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 123. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 124. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 125. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

§ 126. I militari che sono riservati comandati extraservo nelle sale del Parlamento nazionale in esercitazioni di ordine pubblico, ed in quelle d'udienza dei regi tribunali o nelle convenzioni alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senza armi.

Doveri speciali del soldato

Art. 17. — Sui doveri in guerra.

§ 107. Il soldato deve, per questo da lui dipende, pronunciare sempre il bene del servizio, impiegando a tal fine tutte le sue cognizioni ed abilità, senza riserva di età o professione alcuna.

Affermazione alla sua condizione, egli deve adoperarsi con ogni cura per profittare delle varie scuole, istruzioni ed esercizi militari. Procurerà specialmente di profittare delle istruzioni di lettere e contabili, viccome quelle che possono molto giovare al suo avvenire, ed abilitarlo a rendere più importanti servizi.

Art. 18. — Cura della propria salute.

§ 109. Ogni soldato è tenuto ad aver cura della propria salute, anche per conservarsi in istato di servire l'onorevolmente il Re e la Patria, e non perdere l'occasione di farsi onore. A conservare la salute sono mezzi principali la nettezza e la temperanza.

§ 108. Venendo ad ammalarsi dovrà informarne il capitano di squadra, o quello di settimana, guardandosi dal nulla celare per malinconia avvertendo allo spiale.

Quando all'ospedale egli serve a dovere di alunno, potrà perdersi la sua licenza al direttore dello ospedale, a quell'istituto che vi fosse d'esperienza, ed anche al suo comandante di compagnia quando si reca a visitare.

Art. 19. — Cura del serraglio, delle armi, e delle soffierie.

§ 106. Il soldato deve necessariamente aver cura della sua divisa, delle armi, delle cartucce e di tutto il suo corredo, avvertendo di non trascurare cosa alcuna, di conservarsi sempre ogni cosa pulita, e in tale stato da poter essere ad ogni istante valere, ed anche migliori in marcia al di giorno con di notte, con tutto il suo bagaglio.

Se gli avviene alcun guaio in qualche capo di vestire o di armamento, deve immediatamente recitarsi agli stessi, ed ove ciò possa, farne tutto rapporto al capitano di squadra perché si provveda sollecitamente.

Art. 133. — Avvertimenti speciali alle armi e bufterie.

- § 502. Per ben conservare le sue armi ed i vari pezzi di ferro e di ottone, il soldato si atterrà alle seguenti istruzioni per buon governo delle armi.
- § 503. Deve conoscere esattamente tutti i pezzi delle sue armi, la maniera di smontarli e di rimontarli, la manutenzione e le viegne di ciascuno di essi.
- § 504. Avrà cura che gli arredi di bufteria siano sempre imbiancati, ed ammetti a lavoio, secondo la loro qualità.

Art. 134. — Soldato comandante d'insignenza, o per recare dispacci e rapporti.

- § 505. Il soldato comandante d'insignenza presso qualche autorità esecra i doveri specificati ai § 177.
- § 506. Il soldato comandante per recare dispacci e rapporti riceve da colui che egli eleva, gli ordini, le istruzioni e la consegna occorrenti; non deve intenerirsi a capriccio in luogo alcuno; provano di non perdere le carte, e di preservarle dall'umidità.
- § 507. Dovendo rimettere una lettera ed un rapporto ad un suo superiore, prima di entrare con questi si tocca, egli riporrà la carta tra la bacchetta e la canna del fucile che dev'essere senza baionetta; si presenterà all'armi al braccio, e soffermandosi a poca distanza presenterà l'arma inclinando il fucile, acciò che il superiore possa prendere la carta, e sta in quella posizione finché gli venga ordinato di ritirarsi, lorchè eseguire rimettendo l'arma al braccio destro, e facendo fronte indietro. (Quando non abbia il fucile, presenterà il dispaccio colla mano sinistra, salutandolo contemporaneamente colla destra, ed aspetta per rimettersi che gli venga ordinato.

Art. 135. — Sui doveri essendo di guardia.

- § 508. Il soldato di guardia deve ben farsi capace dell'importanza del servizio affidatogli, e conoscere che può alle volte dipendere da una sentinella la salvezza di una truppa, ed anche di un'intera armata.
- § 509. Egli si presenterà colle sue armi e munizioni in perfetta stato, e toglierà il fucile dal rastrelliere per andare in sentinella, e accenterà sempre di poterlo avere, occorrendo, senza ritardo.
- § 510. Durante la guardia, non può per qualsiasi cosa allontanarsi dal posto senza l'ordine e la permissione del comandante.

Art. 136. — Sui doveri essendo di sentinella.

- § 511. La consegna del posto, e la comunicazione degli ordini ed avvertimenti relativi al medesimo deve farsi esattamente, ed in modo che abbiano solo a sentire colui che è condotto in sentinella, ed il caporale di muta.
- § 512. Il soldato in sentinella deve anzitutto ben conoscere la sua consegna, e se occorre, chiedere al capo-posto gli schiarimenti necessari ad eseguirle perfettamente. Egli le riterrà attentamente ed essere in grado di ripetere, pure esattamente, a quello da cui verrà richiesto.
- § 513. Egli deve star costantemente fermo al suo posto a pied-arma, e sempre collocarsi in modo da abbracciare colle guardie quanto succede nel raggio della sua vigilanza, osservando costantemente i passanti, e tutto quello che può occorrere in opposizione alla sua consegna.
- § 514. Quando, per pericolo di rimaner preso dal gelo o dal sole, egli si muova a passeggiare, non dovrà tuttavia mai perder d'occhio la consegna.
- § 515. In caso di cattivo tempo può ritirarsi nel casotto.
- § 516. Non deve ricevere da chicchessia cosa alcuna, né entrare con alcuna in discorso, ma indietreggiare al capo-posto coloro che la richiedessero di qualche cosa, limitandosi a risposte brevi, concise e convenevoli.
- § 517. Trevandosi insieme due sentinelle, non devono parlare fra di loro, né oltrepassarsi quando passeggiano.
- § 518. La sentinella in chiesa sta alla posizione di pied-arma al posto assegnatole, e s'ingrosschia quando le richiedano le funzioni.
- § 519. La sentinella non deve tollerare intorno al suo posto grida, schiamazzi, arruffamenti, o spari di fucili, di rari ed altro, né permettere che si fumi o si faccia fuoco in altro modo presso di lei o presso cannoni, feno, paglia, legna o magazzini di munizioni.
- § 520. In nessun caso, ed in nessuna maniera, essa sopporterà né insolente, né danni.
- § 521. Avvedendosi di un concorso di gente sospetta, deve gridare all'armi.
- § 522. La sentinella alle armi impedisce che non si avvicini alla bandiera, alle armi ed alle cose affidate alcuna persona, e neppure gli stessi uomini di guardia, salvo quando debbono testare le sentinelle, o la guardia debba prendere le armi, impedirà pure a qualunque persona estranea alla guardia d'introdursi nel corpo di guardia, senza che ne abbia ottenuta la facoltà dal comandante o dal medesimo.
- § 523. La sentinella posta alla custodia di una casa, baracca, stanza od edificio deve per innanzi a chi entra od esce, specialmente quando è assente colui pel quale la guardia fu stabilita, e chiederne il motivo secondo le circostanze.

- § 524. Qualora si manifesti un incendio, od accade altra cosa importante, la sentinella se non può prevedere il posto, sparsi la sua arma, se occorre, anche più volte.
- § 525. La sentinella ed essere di fortificazioni non permettono che altri esiga sopra le palizzate o muretti, e le inferriate, e deve alcuno tentare di disegnarle le opere, le impedire, e lo arresterà, se lo passa, o procurerà di farlo arretrare dalla guardia.
- § 526. Dalla ritirata alla veglia la sentinella non rende gli onori militari a nessuno, eccettuato pel 528. Sacramento.
- § 527. Similmente in guerra, e nei posti in faccia al nemico, non rende onore alcuno senza eccezione di tempo, né di persona, dovendo tutta la sua attenzione essere rivolta alla consegna che ha ricevuto.
- § 528. Le sentinelle e vedette ai posti avanzati, oltre al compiere colla massima precauzione e vigilanza tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di campagna, e tutte quelle altre che verranno consigliate dalla circostanza, non devono per cattivo tempo mettersi al coperto in luogo onde non possano tutto esattamente vedere, sentire o scoprire; e quando vengano collocate doppie, non devono al sentirsi di qualche facilità, ed all'apparire del nemico far fuoco entrambe nello stesso tempo; ma una di esse deve sempre avere l'arma carica ed essere pronta al sostegno dell'altra.
- § 529. Il soldato in sentinella si atterrà inoltre strettamente alle prescrizioni per lui stabilite dal Regolamento per servizio militare nelle divisioni e nelle piazze, che non siano contemplate in quest'articolo.

Art. 137. — Sotto le armi.

- § 530. Sotto le armi l'immobilità ed il silenzio sono il primo dovere del militare; egli non deve proferir parola, né fare movimento, se non in seguito a comando militare.
- § 531. Senza l'assenso del suo superiore non può mai allontanarsi dal suo posto, né dai ranghi.

Art. 138. — Vesti di caporale.

- § 532. Il soldato che esercita le funzioni di caporale deve saper mantenere l'ordine, e procurare che gli uomini sottomessamente al suo comando obbediscano esattamente, ed obbediscano regolarmente al dover loro, non dimenticando nel suo modo di comportarsi e di comandare, che questi gli devono, ed egli ha diritto di esigere piena subordinazione ed obbedienza a' suoi ordini, i quali deve però impartir loro in modo dignitoso e conveniente, guardandosi soprattutto dal provocare, con un disprezvole consiglio, atti di insubordinazione o d'indisciplina.

Art. 139. — Istruzione del soldato.

- § 533. Il semplice soldato dev'essere regolarmente ammestrato:
1. Nel maneggio delle armi, nel tiro al bersaglio, nella scherma di baionetta, nelle scuole di cucina, ed in tutto ciò che si riferisce alle qualità di soldato e di pelottiere;
 2. Nel servizio di piazza;
 3. Nel buon governo del fucile;
 4. Dev'essere teoricamente, e per quanto possibile, praticamente istruito sul servizio degli avanzati, pattuglie, regole d'accampamenti, e ciò che riguarda le truppe in campagna;
 5. Si devono leggere e particolarmente spiegare ai soldati, per quanto gli riguarda, il codice penale militare, le leggi del reclutamento, delle pensioni di riposo e di riforma, e d'avanzamento e sull'amministrazione;
 6. Sulle regole d'igiene;
 7. Sulla cura che devono avere dei propri effetti e sul modo di vestirsi, pulirsi ed affardellarsi;
 8. Mediante gli esercizi di ginnastica e del bastone si sviluppano nei soldati forza ed agilità;
 9. Si deve procurare, per quanto possibile, che i soldati imparino a nuotare;
 10. I soldati tutti devono imparare a leggere, scrivere, e contare, e quelli che già sanno, perfezionare nelle scuole aperteci;
 11. Nell'interesse delle compagnie si farà un'istruzione sul sistema che i soldati devono conservare in presenza di superiori nelle varie occorrenze di servizio ed anche fuori di servizio, maxime in luoghi pubblici.

Art. 140. — Della sentinella alla porta del Quartiere.

- § 534. La sentinella alla porta del quartiere avrà per consegna di tener sempre il passaggio, di fermare e indietreggiare al capo-posto ed al sergente d'ispezione le persone estranee che intendano di introdursi, di stare attento ai di giorno come di notte, a qualunque suono straordinariamente udito nell'interno, che a lui richiama, per avvertire immediatamente il capo-posto.
- § 535. Essa non deve lasciare uscire alcuna compagnia o frazione di essa, ed individuo armato, senza preventivo avviso del comandante la guardia, il quale dovrà averne inteso l'ordine espresso dall'ufficiale di picchetto.
- § 536. Non deve permettere che alcun sott'ufficiale, caporale o soldato esca dal quartiere in mostra che non sia la prescritta, e senza che sia stato visto dal comandante della guardia o dal sergente d'ispezione.
- A questo consegna generali s'aggiungeranno quelle particolari richieste dai tempi, dai luoghi e dalle circostanze.

Delle truppe in marcia

Art. 228. Bandi da osservarsi.

- § 1254. - È proibito di allontanarsi dagli alloggiamenti del reggimento.
- Chi mancherà ad una chiamata potrà essere drasticamente punito.
 - È vietato di esigere dai privati alloggiamenti le bestie migliori cosa oltre quanto è concesso dal regolamento.
 - È vietato altresì d'insultare, malmenare, recar molestia, o danno agli abitanti del paese, sia nella ruba, che nelle persone.
 - Nessuno potrà forzare l'entrata nelle case o locande, oppure ostacolare a rimanervi nelle ore in cui devono esser chiuse, né contrariar debiti, od occultar disordini.
 - Chiunque contravverrà ai presenti bandi, sarà punito con tutto il rigore dei vigilanti regolamenti.

Art. 229. - Consegna durante la marcia.

- § 1260. Il soldato non è obbligato al silenzio, ma gli è severamente proibito di schiamazzare; egli potrà prendere indifferentemente qualunque dei punti d'arma spiegati dal regolamento d'esercizio.
- § 1261. Nessuno può attraversare da una parte all'altra della strada, arrestarsi o cambiar posto, sbattezzarsi, togliersi la caviglia, appendere i sacchi od altro involto al fucile, o farsi portare da altri la sua roba neanche per moricose.
- § 1262. Travestendo abiti, o passando avanti ostie e simili luoghi, specialmente di notte, gli ufficiali raddoppieranno di vigilanza perché nessuno si stacci o si macchioni, ed, accorrendo, vi porranno a tal fine un soldatello di piantone, e lo stesso faranno, se d'uopo, alle fontane.

Nota A

AVVERTENZE IGIENICHE

(§ 295 del Regolamento)

I.

Vestimenti e calzari.

1. Le vestimenta devono esser larghe e comode, senza che alcuna legaccia o compressione impacci il libero movimento dei muscoli ed il corso del sangue, onde evitare lo spuntamento dei visceri, e la formazione delle varici alle gambe.
2. La copertura del capo vuol essere per le dimensioni adattata alla testa di chi la porta, e facile a tenere ferma nella marcia ed esercitazioni, ma senza esercitarvi pressione alcuna.
3. Similmente nè la tunica, nè la cintura del pantalone, nè il cinturino che sostiene la cravatta o balonetta non vogliono essere troppo stretti ed esercitar pressione sulle rispettive parti del corpo, e segnatamente in giro al collo, alle spalle, sui fianchi ed al ventre.
4. Si taglierà specialmente che i soldati non portino la caviglia troppo stretta principalmente nelle giornate di lungo servizio, di parate, e di marcia; che senza breccia affatto quando rientrano in caserma dalle esercitazioni, se la tolgano invece sempre ed almeno se la rullentino quando si crettono per mettersi a letto.
5. La calzatura del soldato vuol essere ben adattata, né troppo larga cioè né troppo stretta, la prima non espone i piedi al freddo ed all'umido e facilita la stitichezza, la seconda gli è dopo breve marcia motivo di doglia e di escoriamenti: predispose alle Gaverre (dermatite) ed ai calli, per quali motivi succedde sovente in guerra e nelle lunghe marce che parecchi entrano negli ospedali. Non saranno infine mai troppo le cure che si avranno sulla buona composizione e scelta dei calzari, ritenendosi che il piede si allunga e si allarga camminando, di modo che si debbono scegliere più larghi circa un mezzo pollice del piede in riposo.
6. Quando le scarpe si trovino intrappate d'acqua, procuri il soldato di farlo asciugare all'aria e non si fucce, riempendole prima di saw e di paglia, affinché l'acqua non le indurisca; arveri, di averle frequentemente con grasso.

II.

Alimenti, bisogni corporali.

7. Il soldato arveri di bere alternativamente caldo e freddo, e di rompere per trattello e vorlentia coi denti corpi troppo aspri e duri, e di nettarsi con aghi e raschetti metallici.
8. Si dovrà evitare di mangiare e di ber troppo caldo, e di masticare sostanze aspri ed irritanti, come di fumare costantemente onde non irritare gli organi digestivi e causare malattie della bocca e del ventricolo.

9. Il tempo necessario alla digestione è di due a cinque ore, apperci l'intervallo da un pasto all'altro deve essere per la metà di sei ore, se dovrà tra quello della sera e del mattino successivo, nei tempi ordinari, esservi un spazio maggiore di 12 o 17 ore al più.
10. Si deve soddisfare ai bisogni corporali qualunque volta se ne sente la necessità, al qual uopo i comandanti di truppa accorderanno tratto tratto nelle lunghe esercitazioni e nelle marce alcuni minuti di tempo; così pure il soldato prima di fare gli esercizi, di montare la guardia, di andare in sentinella e di montare a cavallo, avrà cura di soddisfarli.

III.

Cause reumatiche.

11. Le supprese traspirazioni sono la causa principale delle malattie del soldato, tanto trovandosi in andare e ricalcato da lunga marcia o da altra fatica, egli arveri di sbottarsi subito e tutto ad un tratto le vesicelle, di starsi fermo senza cambiarsi od essersi alla corrente d'aria, di lavarsi con acqua fredda; tutto ciò inasomma che lo esponga a repentina compressione della traspirazione; trovandosi col capo sudato procuri di nettarsi bene bene, e quindi ricoprirlo prontamente col kapp o col berretto, specialmente se lavori all'aperto e spari una brezza.
 12. Ricordo in tutto di traspirazione, anche localizzato dalla cute, non avvi mai bevendo ghiacciate, e procuri anche di riposarsi qualche minuto prima di bere acqua, limitandosi, quando non possa farne a meno, a riaricquarsene la bocca senza inghiottirla, come altresì passato alquanto il sudore, non ne beva in troppa quantità, né di troppo fredda, e si stempra poi sempre in tale circostanza d'immergere il capo e i piedi nell'acqua fresca o di bagnarsene il collo ed il petto.
 13. Il militare che sul straordinariamente dei piedi debba guardarsi bene dopo qualche fatica dalle arverie della traspirazione col lavarseli.
- Se la corsa e le fatiche moderate conferiscono alla salute e svolgono le forze, non avviene però il medesimo degli esercizi violenti che sogliono determinare abbondante sudore, dai quali perciò il soldato si dovrà astenere quando non siano necessari.

IV.

Marce ed esercitazioni militari - Militari nei feriti.

14. Si osserveranno generalmente per le truppe in marcia le avvertenze distinte al § 228 e seguenti del regolamento.
15. La sete in viaggio può essere in parte mitigata, masticando una foglia, un pezzo di carta od altra sostanza che valga a promuovere la secrezione della saliva ed umettare le fauci.
16. Nei calori estivi dopo gli esercizi, e le marce lo tempo scorso, nei quali il soldato trovarsi arverito da lungo ed incomodo polverio, giacché a destinazione deve nettarsi gli occhi dalla polvere che vi si è introdotta e che può essere causa d'irritazione e d'infiammazione, col mezzo di leggere asperzioni d'acqua, e sarà per bene lavarsi leggermente la faccia e la bocca.
17. Al bivacco, nell'inverno arverendo ad un soldato di evitare i primi sintomi di congelazione, che sono il torpore, l'insensibilità, la lividezza ed il freddo glaciato delle parti, si stupoliranno tutto le parti lividite con neve od acqua fredda che è il miglior rimedio contro il gelo incombente.
18. Nel chiamare a vita un addorato si arverrà di ricalcarlo gradatamente, e non molto lentamente, e si arverrà nel trasportarlo, come nello speglierlo, la più oculata circospezione per non cogliere la frattura delle parti dislocate. Egli si stupoliranno colla neve sino a che diretino pieghevoli e ripiglino un po' di calore, quindi per gradi ruscibili e successivi, gli si getterà addosso dell'acqua fresca, quindi tiepida, ed in fine un po' più calda, secondo però spruzzato il volto con acqua fredda; ciò fatto si arverrà in pannolini asciutti, si riposerà in un letto non caldo, ed in una camera non riscaldata, a facendogli frizioni con vino ed arverrà gli si applicheranno sulla regione del cuore dei pannolini bagnati nell'aceto di vino, e nella spalla sinistra; mentre il calore e la pieghevolezza delle parti ritornano, si procurerà di ristabilire la respirazione cominciando alternativamente ora la superficie del petto con una mano ed ora quella dell'addome coll'altra. Infine si favorirà l'azione ed il movimento del cuore col mezzo di bevande calde ed aromatiche, ed ove si arverrà una febbre troppo forte, e le arterie rigurgitassero di sangue si passerà al salasso ed alle blande ruscitazioni.

DEI REATI E DELLE PENE

(estratti dal Codice penale Milit. in data 1° ottobre 1859).

Parte I Libro 1°

CAPO 1° (TITOLO II°)

Del Tradimento

- 71. Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato.
- 72. Sarà punito colla stessa pena il militare, che:
 - 1. Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque stateggi affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri e danari;
 - 2. Farà in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortificazioni, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provviste in armi, munizioni, viveri e danari;
 - 3. Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenza, artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre;
 - 4. Avrà partecipato a complotti o fatto tumulto in faccia al nemico o in una piazza assediata per costringere il Comandante a retrocedere od arrendersi e capitolare, ovvero procederà alla fuga od impedirà alla truppa che si ramodi, o spargerà notizie tendenti ad incutere lo spavento ed il disordine nelle file;
 - 5. Esporrà con un fatto od omissione l'Esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon corso d'una operazione militare, od in qualsivoglia modo terrà o tenterà di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente avanzare;
 - 6. Ricuserà di prestar obbedienza nello scopo di tradire all'ordine di combattere, si sarà dato alla fuga o si sarà tenuto a parte fuori della mischia;
 - 7. Il militare che, nell'intenzione di tradire entrerà in qualsivoglia modo in intelligenza o corrispondenza col nemico, la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell'articolo 71.
- Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque al nemico non ancora accettate od eseguite, la pena sarà diminuita da uno a due gradi; se invece la corrispondenza o intelligenza fosse stata di natura da non poter recar danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi.
- 73. Il militare che, senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate nei numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero la corrispondenza od intelligenza di cui nella prima parte dell'art. 72 pervengono al nemico, o se questi con tal mezzo ottiene istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello stato, sarà punito, secondo la diversità dei casi, colla reclusione militare non minore d'anni cinque.
- La stessa pena sarà inflitta al militare, che senza intenzione di tradire, ma per negligenza o negligenza involontaria, avrà commesso alcuno dei reati previsti dal n. 3 del citato art. 72.
- 74. Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, che avrà comunicato detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni quattro.
- Incorrerà nello stesso reato e nella stessa pena quel militare che, per mezzo di frode, corruzione e violenza, si sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra comunicati.
- 75. Il militare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

CAPO III.

Di alcuni reati in servizio.

- 90. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato ed investito che non eseguirà la consegna ad abbandonare il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o del militare sia stata compromessa.
- Se la menovata sicurezza non sia stata compromessa e la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità ritirare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.
- 91. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli e magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri e foraggi, che abbandonerà il suo posto, o sarà trovata addormentata, o comprometterà in qualunque altro modo la sicurezza di detti oggetti, sarà punita colla reclusione militare estensibile secondo i casi, ad anni sette.
- 92. La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, o sarà trovata addormentata, soggiacerà alla pena del carcere militare estensibile al minimo della reclusione militare secondo le circostanze.
- 93. I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l'avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la violazione della consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque senza pregiudizio delle ulteriori pene incoerrenti per un tal fatto.
- 94. Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avranno per oggetto la sicurezza d'una piazza e di militari esposti agli attacchi del nemico. In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna, incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare. Se minore di anni quattro estensibile a dieci.
- 95. In tempo di pace il reato previsto nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.
- Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitta il massimo della pena, ed essa potrà estendersi, se utile, alla reclusione militare per anni tre.
- 96. Nelle piazze dichiarate in stato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si reccherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.
- 97. Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazione nei luoghi dove siano state poste salvaguardie, sarà punito col carcere militare, estensibile ad anni tre di reclusione militare, salvo le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salvaguardie.
- 98. Il militare che essendo di guardia di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubriaco, ovvero si presenterà in stato di abbracciatura per fare istanza dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.
- 99. Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o preparato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni dieci, avale riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna del medesimo sofferta. Se il reato sovra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.
- Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più e meno estesa secondo la gravità delle circostanze.
- 100. Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di esser sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'Esercito o di una parte qualunque di essi, salvo le disposizioni relative al tradimento.
- Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.
- 101. La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i menovati ordini e dispacci.
- Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.
- 102. In tempo di pace il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.
- Se invece lo avrà smarrito o trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare e col minimo della reclusione militare.
- 103. Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o d'altri raggi, aiutanti di campo, ufficiali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spioni con ordini o dispacci per servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile al doppio forali a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso per fatti maltrattamenti.
- In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell'esercito, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa; quest'ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

190. L'ubriachezza del superiore, qualunque non sia solito ad ubriacarsi, e la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non imporranno mai diminuzione di pena per reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

Quando però la provocazione costituisce un reato a termini degli articoli 154, 161 e 161 del presente Codice, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi.

CAPO V.

Della diserzione.

117. Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa la degradazione.

118. L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott'ufficiale, caporale o soldato, importerà di pieno diritto il reato di diserzione; potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore di assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciare disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato, che si sia evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

119. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che dovendo recarsi al suo corpo o rientrarsi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferiti ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giustificati motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

120. La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

121. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

1. Nel caso di recidiva nello stesso reato;

2. Se il disertore era di servizio armato;

3. Se la diserzione fu commessa con rottura e sfioramenti, oppure se fu commessa scalando le mura di una fortezza;

4. Se fu commessa spartendo il cappotto o pastrano.

122. La stessa pena sarà d'anni tre estenuata a sette:

1. Nel caso di due o più recidive nello stesso reato di diserzione;

2. Se il disertore era di sentinella o capo di posto;

3. Se avrà appiattato armi da fuoco od abbattuto un cavallo.

123. Se la diserzione è commessa da sott'ufficiali o caporali, o da chi sta scontando una delle pene di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 4, o da un recidivo a termini dell'art. 49, la pena della diserzione semplice potrà estendersi fino a due anni.

Sarà inflitta la stessa pena al soldato che avessero disertato da un corpo disciplinario e di punizione.

124. Allorché la diserzione contemplata negli articoli 121 e 122 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciata, sarà inflitta la pena in quella proporzione che a tenore degli stessi articoli si ravviserà, secondo le circostanze, meritata; essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

Lo stesso avrà luogo per la diserzione provvista dall'art. precedente ove in essa concorra una o più delle circostanze medesime.

125. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerata negli articoli precedenti, la pena sarà secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime da cinque anni a quindici.

126. Allorché un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico o neutrale, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll'ammontare di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai il massimo della pena prescritta.

127. Sarà considerato disertore all'estero, a termini dell'art. precedente, il militare che colpevole dell'assenza, la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre passati i confini dello Stato, ovvero che, trovandosi in paese amico, neutrale, col suo corpo, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore.

128. La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata completa, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo coll'ammontare di un grado se in tempo di pace, e coll'ammontare di due gradi in tempo di guerra, con che però non si ecceda il massimo della pena da infliggergli.

Nei casi sovra enunciati l'omicidio sarà punito col carcere, che non potrà essere minore di sei mesi.

129. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere che non sarà però minore di sei mesi.

Colla stessa pena è punito l'omicidio che per eccesso nella difesa sia commesso di giorno nell'atto di raggiungere lo stabilimento o la rottura di restanti, muri, porte, finestre di una casa o di un appartamento abitato o di luoghi dipendenti da abitazione.

Il capo del plotone in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni 15; se in tempo di guerra, colla pena della morte, previa la degradazione.

135. Il militare che avrà provocato, consigliato o favorito la diserzione sarà punito colla stessa pena del disertore.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliato o favorito il relativo aumento di pena, purché il concorso di quella circostanza si fosse da lui previsto o potuto prevedere.

136. Il militare che diserterà, asportando o dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se invece una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

137. Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque, e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

138. Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pieno diritto incorsa, il militare assente si presentasse ad una autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse trattato nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

CAPO VI.

Della subornazione.

139. Il militare che con promessa, doni, artifizii o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere avrà indotto o tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

140. Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 21, 27 e 29.

CAPO VIII.

Dagli atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna.

141. Il militare, che costringerà l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salvo le pene maggiori in caso d'atti speciali reati.

142. Il militare che nell'esecuzione d'un ordine o d'una consegna commetterà senza autorizzazione o necessitati vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà, secondo la diversa gravità di esso, nelle pene stabilite dall'art. 134.

Se lo vio di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà disporre a puniti disciplinari.

143. Il militare che chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senza esservi astretto da necessità farà uso della sua arma, ed ucciderà o suoi subordinati di farlo suo prima che siano state fatte le intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite prevedute dall'articolo 228, ovvero se più di cinque persone avranno ripetuto ferite contemplate negli art. 228 e 248, e se la di lui provocazione fu causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella fattione non avesse il comando.

CAPO IX.

Delle ferite o percosse tra militari.

144. Le ferite o percosse in slessa tra soldati o militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre il giorno trenta, o non siano state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno puniti col carcere militare estenuabile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

145. Le ferite o percosse, di cui nel precedente articolo, giustite fra giorni cinque, come pure semplici legittime od offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo

saranno puniti con pena disciplinaria dal rispettivo loro comandante, i quali provvederanno pure convenientemente pel riscatto del danaro.

Se il fatto riguarda fra militari appartenenti a' corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Nella stessa conformità di pena, se la parte lesa ne fa istanza, provvederà in ordine alla legge o perovveve sanabili fra giorni cinque, come pure alle scampie d'igiene ed essere commesso da militari, essendo in marcia, a danno di persona estranea alla milizia.

CAPO X.

Della mutilazione volontaria.

198. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che per mutilazione spontanea o per indisposizione naturalmente procurata, sarà divenuto incapace di prestare nel militare servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

CAPO XII.

Del furto.

199. Il militare che scientemente falsificata in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od amministrativo militare, o a persona appartenenti alla milizia per aver contraffatti effigie loro qualità, od alterati nelle stesse guisa rapporti, rangoli, arrolati dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti in stadi, ruoli di assegnazione o di riserva, via riguardo al servizio degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto all'individui non previsti, ed alla scampie consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.

CAPO XVI.

Della vendita, pegno ed alienazione qualunque d'effetti militari.

197. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, presentato ed alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, come i cani in cui sia o permessa la vendita, incurrenza nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che vendesse insensibili alcuni degli oggetti avanti descritti. Sarà tuttavia in benefit del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sopraddetti a semplice pena disciplinaria, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non superano le lire dieci.

200. In caso di vendita nelle stesse specie, ovvero se il sott'ufficiale, caporale o soldato saranno, nei modi avanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, il bastone, il cappello, gli effetti di bardatura ed altri di spettanza dello Stato o del corpo ed essi simili, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione ordinaria per anni due.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualunque modo alienato un cavallo.

CAPO XVII.

Del furto, della truffa ed appropriazioni indebite.

198. Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, così quanto col carcere militare non minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare.

200. Se il valore della cosa derubata eccede le lire cinquecento sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.

201. Il furto ovunque commesso dal soldato di compagnia verso il superiore cui è addeita, o il furto commesso mediante sotterfugio, scaltrezza o chiavari ladri, o quello di cosa il cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

202. Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazioni e dei corpi militari nei luoghi indicati dall'art. 199, o negli arsenali e in qualunque officina e magazzino destinati anche momentaneamente ad essi militari, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Ove trattasi del furto contemplato nell'art. 200 si applicherà la detta pena da tre anni a sei.

Se il valore dell' cosa derubata eccede le lire cinquecento, o sia stato commesso mediante sotterfugio, scaltrezza o chiavari ladri, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni cinque, estensibile al minimo dei lavori forzati.

203. Qualora, nei casi previsti dai due precedenti articoli, concorrano due o più delle circostanze in essi accennate, la pena saranno aumentate di un grado.

204. I condannati per furto dai tribunali ordinari o militari a pena che non gli escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averli scontate, in un corpo disciplinare.

Al servizio prestato in tale corpo non sarà applicabile il disposto dell'art. 103 della legge 20 marzo 1851 sul reclutamento dell'esercito.

205. I furti contemplati dall'art. 199, se truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni o dei corpi militari, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, sottratti, a voce di su formato giudizio, ovvero puniti disciplinatamente, sempre quando il valore della cosa non eccede le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommarissimamente pel riscatto del danaro.

206. Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna e di commestibili commessi a danno di persona estranea alla milizia o non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne fa istanza.

CAPO XVIII.

Del deterioramento di stoffe, opere ed oggetti militari.

207. Il militare che avrà volontariamente distrutto, guastato edifici od opere militari, magazzini od altre proprietà ad uso dell'esercito, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

208. Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute ed atti originali amministrativi e giudiziari dell'autorità militare, incorrerà nella pena dall'articolo precedente stabilita.

209. Le stesse pene saranno applicate al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserma, di vestiario, di alloggiamento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all'amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli.

210. Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli il danno eccederà le lire cinquecento, la detta pena non sarà minore di anni cinque.

Se il danno sarà invece inferiore di lire cinquanta, pena non potrà eccedere gli anni due.

211. Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà gradatamente eccedente le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIX.

Disposizioni relative alle assie militari.

212. Il militare che avrà pubblicamente portato assie, distintivo di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.

Parte 2^a Libro 2^o.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

CAPO II.

Dell'incendio, devastazione, omicidio, ferite, percosse, e dei reati contro le pubbliche autorità.

212. Colui che senza un ordine superiore, o senza causa autorizzata dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, anzichè in pace civile, applicato il fuoco ad una casa o ad altro edificio, sarà punito di morte, previa la degradazione; nondimeno se la casa ed edificio non saranno abitati, o il danno arrecato non sarà di grave importanza, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tende, baracche, magazzini, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste si da guerra che da bocca.

233. Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nell'articolo precedente distruggere o guasterà, in guisa che più non servono all'uso cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati nell'articolo precedente, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità per cui ne possa venire danno all'esercizio, od una parte di esso od allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno sofferto, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guastati monumenti e la totalità od anche una parte d'oggetti di scienza od arti esistenti in pubbliche od in private collezioni, in guisa che più non servono all'uso cui erano destinati.

Tuttavia se il danno è di lieve importanza, o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni.

234. L'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.

L'omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte, previa degradazione.

Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, d'infanticidio, di veneficio, o quando l'omicidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una brutale salvataggia, se è commesso per altri mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato possibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di favorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori o complici degli stessi reati.

235. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni.

236. Se la provocazione fu fatta con percosse o con minacce a mano armata, con violenza o con ingiurie gravi, avuto riguardo all'indole del fatto ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi.

237. L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa o nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

238. Le ferite e percosse per cui segua la morte entro il cinque giorni immediatamente successivi, o esse entro di un tal termine sieno giudicate causa di morte, o che nel termine di giorni quaranta e prima che sia pronunciata sentenza definitiva, abbiano recata la morte di chi fu percosso o ferito, saranno punite colla pena dell'omicidio rispettivamente avanti stabilite.

239. Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio, od al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a vent'anni.

Quando per effetto di detto ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore d'anni dieci.

240. Allorché le ferite o le percosse volontarie avranno prodotto rottura di ossa ed in una caviglia, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o che avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio, o di qualche membro, o porteranno debilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o che renderanno deforme l'aspetto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

241. Se nei casi previsti nell'articolo 239 vi sarà premeditazione, prodizione od agguato, si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore di anni quindici; nei casi invece contemplati nell'articolo precedente s'incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

242. Qualora le ferite o le percosse di cui negli articoli 239 e 240 siano state commesse in rissa o nell'impeto dell'ira o in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

243. Qualora le ferite o le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 239 e 240, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà premeditazione, prodizione od agguato, s'indicherà la detta pena da due anni a sette.

Concorrendovi invece le circostanze attenuanti accennate nell'art. 212, la pena sarà del carcere militare, e potrà estendersi discendersi a pene disciplinari a termine dell'art. 159.

244. Colui che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere, ancorché non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque.

245. Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, a termini dell'articolo 238, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale o ferita di omicidio; ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 239 e 240 non si conoscesse il preciso autore della ferita o percosse, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percosse, saranno puniti colla reclusione militare, od anche col carcere militare, avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite causate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

246. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

247. Non vi è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge o comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa.

248. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenza di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualunque, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge, od un ordine qualunque di una potestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato.

249. La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in riunione di 10 o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero rispettivamente per le circostanze di quel fatto incoerenti o per altri speciali reati.

CAPO III.

Dello stupro, del ratto, e degli atti di libidine contro natura.

250. Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo e della qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento:

1. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2. Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori di sé, o ne sia stata artificialmente privata.

Se lo stupro si commetterà sopra una minore di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante ferite e percosse, potrà essere inflitta la pena di morte previa degradazione; questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà cagionato la morte della stuprata; anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'art. 235.

251. Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

252. Il ratto violento delle persone minori degli anni quindici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette.

253. La pena sarà dei lavori forzati a tempo con il ratto sopra la un chilometro di distanza.

254. I reati di libidine contro natura commessi con violenza, conformemente all'articolo 250, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o siasi sparsa querele, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella d'anni dieci di lavori forzati.

CAPO IV.

Della rapina, del sequestro, della impedizione a prestazioni arbitrarie, della tassa, del furto, della truffa e frodi.

255. Il colpevole di grassazione, o di rapina di danari o di effetti, sarà punito colla pena di morte previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minacce nella vita o mano armata, ovvero senza ferite, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

256. Il sequestro è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che non l'ordine se ne fosse reso colpevole, sarà punito colla morte.

257. Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, od un capo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovansi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.

258. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche la pena sommo, leva improprie di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede le dotazioni fissate, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se il reato è commesso con minacce o violenza, la pena non sarà mai minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incoerente per fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colla pena stabilita per il sequestro.

259. Il colpevole di banca sarà punito col carcere militare o sottoposto a quella altra pena che fossero stabilite con bandi particolari.

260. Se in occasione del reato di banca si commettessero violenze o maltrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque estensibile ad anni sette se il colpevole è militare, e ciò senza pregiudizio delle pene incoerenti per altri maggiori reati.

261. Il furto previsto dall'art. 193 sarà punito secondo i casi, o con la pena nello stesso articolo stabilita, o con quella degli articoli 209 e 211 in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto coll'art. 209.

Il furto di cui nell'art. 202 sarà pure punito colla pena in esso stabilita, coll'aumento di un grado.

262. I reati di truffa, appropriazioni indebite od abusi di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, le appropriazioni indebite o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

CAPO V.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

263. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei Tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in agguato sarà punito coi lavori forzati a tempo.

264. Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimone

che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quest'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimonio dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o due gradi.

208. Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei Tribunali militari imputati pena minore di quelle accennate nell'art. 205, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.

209. I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sopra fatti dei quali risultasse essere informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare sostenibile alla reclusione militare da uno a tre anni.

211. Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiungeranno i subordinati, istigatori ed altri complici nei reati sovraindicati coll' aumento di un grado, qualora siano stati promossi di grado o di qualità senza averli meritati, ovvero siano stati abisso di amicizia, siano stato inganno o fatto violenza.



REGOLAMENTO PENALE PARTICOLARE

in data 6 febbraio 1821

pel Corpo dei Cacciatori Franchi.

ART. 1.^o Chiunque abbandonerà il posto, a cui fosse comandato di servizio, sarà punito con la bastonata da 20 a 50 colpi. In caso di recidiva, o circostanze aggravanti, il numero sarà di 60 ad 80.

ART. 2.^o Le mancanze reiterate alle differenti chiamate ai torni di fatica, od all'esercizio, saranno punite con 20 a 40 bastonate.

ART. 3.^o La disobbedienza preceduta da avvertimenti o detenzione alla sala di disciplina, verrà punita secondo le circostanze con 50 ad 80 colpi, usandosi tutta la severità permessa da quest'articolo qualora la disobbedienza sarà accompagnata da risposte od osservazioni ai superiori, quand'anche questi avessero ecceduto od errato nel comandare.

ART. 4.^o Qualora il colpevole oltre all'aver disobbedito si fosse permesso d'ingiuriare un suo superiore, o di sparlare di lui, la pena sarà di 80 a 100 bastonate da riceversi in due giorni consecutivi.

ART. 5.^o La stessa pena sarà applicata nel caso di disobbedienza combinata, o di discorsi tendenti a provocare l'insubordinazione.

ART. 6.^o L'autore di gridà, o di discorsi sediziosi, andrà soggetto a 100 sino a 120 bastonate in due volte, con un giorno di riposo intermedio sempre però che il comandante del Corpo non giudichi piuttosto conveniente di sottoporlo a formale giudizio.

ART. 7.^o Il colpevole di tentata, o provocata diserzione, qualora non debba andar soggetto ad un Consiglio di guerra, nè essere rimesso all'uditorato, sarà punito di 80 a 100 bastonate.

Qualora egli fosse di servizio, o sia stato sorpreso provveduto di fusi, o a di lui carico concorranò altre circostanze aggravanti, la pena sarà quella portata dall'art. 6.

ART. 8.^o Qualora si tratti di semplice ladronaggio di pane od altre cose commestibili, o potabili, ovvero di abuso dei fondi d'ordinario, e di simili mancanze appartenenti a peculato, o truffa, la pena sarà di 50 a 80 bastonate, secondo le circostanze, la recidività e la condotta del reo.

ART. 9.^o Colui che venderà, o darà in pegno un effetto qualunque registrato sui libri della compagnia, sia esso provveduto dal Governo, oppure somministrato sui di lui fondi, o sulla massa di lingerie, e calzatura, andrà soggetto alla bastonata da 30 a 40 colpi, i quali saranno raddoppiati in caso di recidiva.

ART. 10.^o Occorrendo mancanze di effetti nelle camere ne saranno malleadori, e punibili anche corporalmente, secondo i casi, le guardie delle stesse camere, a

cui apparteneva di vegliare; e qualora avessero abbandonato il loro posto, ed avessero sostituito un altro a loro vece, andranno soggetti alla pena di 50 a 60 bastonate.

Art. 11.° Colui che ricuserà di pagare i cibi, o le bevande, che si sarà fatto amministrare, in esterie, cantine, ed altri simili luoghi, verrà punito di 20 a 30 colpi.

Art. 12.° Colui che essendosi dato all'ebrietà non si sarà corretto ad onta dei mezzi ordinari di disciplina, verrà sottoposto a 40 sino a 60 bastonate: questo numero potrà essere portato sino a 100 qualora lo stesso uomo avesse già commesso qualche eccesso, essendo in istato di ubbriachezza; nel Corpo, od altrove, e fosse solito di sentire dall'abuso del vino eccitamento al mal fare.

Art. 13.° Chiunque avrà insultato o minacciato un borghese qualunque verrà punito di 25 a 50 bastonate.

Art. 14.° Chiunque insulterà una sentinella, userà, o tenterà di usare violenza contro di essa, sarà condannato a 40 sino a 60 bastonate che potranno essere portate anche a 100 in caso di recidiva.

Art. 15.° Colui che senza essere provocato avrà violentemente percosso un suo compagno, riceverà 25 a 50 bastonate.

Art. 16.° Si punirà di 50 a 80 bastonate colui che senza grave motivo avrà provocato disputa seguita da fatti violenti con un militare d'altro Corpo.

Art. 17.° Andrà pure soggetto a 30 sino a 40 bastonate colui che lusingasse malattie, od incomodi, per dispensarsi dal servizio, ostinandosi contro gli avvisi che gli si daranno.

Art. 18.° Li mancamenti non preveduti dagli articoli precedenti potranno solamente dar luogo alla pena della bastonata; in caso di ostinata frequenza, che abbia renduto inutile l'uso dei castighi ordinari, in questo caso il numero dei colpi sarà di 20 a 30 per la prima volta, e potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.

SUPPLEMENTO

Lettera Ministeriale 11 settembre 1822

Gli individui che si faranno lecito di giuocare a ginocchi proibiti soggiaceranno alle seguenti correzioni:

1.° Quindici giorni di crottone a pane ed acqua, eccettuato la domenica e giovedì.

2.° Per la seconda volta si raddoppierà simil punizione, coll'aggiungervi il castigo dei ceppi.

3.° In caso d'ulterior recidiva, la pena di 30 in 50 colpi di bastone secondo il minore o maggior grado d'incondotta del colpevole.

COMPOSIZIONE DEL CORREDO

DEI SOTT UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

a carico della Massa individuale di Deconto.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Tunica | 1. Borsa |
| 1. Cappotto | 1. Rocchetto guarnito di filo di vario colore e aghi |
| 1. Giubba di fatica | 1. Ditale |
| 1. Pantaloni di panno (con coreggia) | 1. Forbici |
| 1. Keppi compito con nappa di lino | 1. Cucchiajo |
| 1. Berretto | 1. Pettine |
| 3. Camicie | 1. Pettinetta |
| 2. Scarpe (paia) | 3. Spazzette |
| 1. Pantaloni di tela cruda | 1. Specchietto |
| 2. Mutande (paia) | 1. Scatoletta pel nero da scarpe |
| 1. Uose di cuoio (paia) | 1. Lustrino |
| 1. Farsetti a maglia | 1. Rasojo (facoltativo) |
| 2. Fazzoletti da naso | 1. Tasca a pane |
| 2. Guanti (paia) | 1. Zaino |
| 1. Ascugamani | |
| 1. Cravatta | |
| 1. Gavetta | |
| 1. Libretto di deconto | |
| 1. Boraccia con coreggia | |
| 1. Tazza di latta | |

Bert
 Bertolotti

ISTRUZIONE

PEI SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

circa al CORREDO ed al loro CONTO DI MASSA

- § 1.° È proibito a Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati di far qualche alterazione, ritaglio o mutazione qualunque di forma ai vari capi di militare corredo loro distribuiti.
- Similmente essi non possono vendere, lacerare o gettare qualsiasi oggetto, benchè usatissimo ed inservibile, prima di averne ottenuta la facoltà dal proprio Comandante della Compagnia.
- § 2.° Tutti gli oggetti somministrati agli uomini alle spese della loro Massa di Deconto, sono di esclusiva loro proprietà, e seco li portano passando dall'una all'altra Compagnia, venendo congedati dal servizio, od altrimenti cessando di far parte della Compagnia o del Corpo cui appartengono.
- § 3.° Le armi, gli oggetti vari di bufalo e corame, e di bardatura pei cavalli, perduti o smarriti sono surrogati alle spese degli uomini, a carico dei quali si ascrivono pure i deterioramenti di tutti gli ora detti oggetti ogni volta che si riconoscono procedere dalla loro poca cura nel conservarli.
- § 4.° Gli oggetti distribuiti agli uomini o le somme pagate ai medesimi, o per conto loro debbono costantemente descriversi sul Libretto alla presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati nel momento stesso in cui si eseguisce la distribuzione, od il pagamento.
- § 5.° Egli è rigorosamente proibito di riturare dagli uomini i Libretti per regolare i loro conti, dovendosi ciò sempre eseguire alla presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, i quali, sotto qualsivoglia pretesto, non debbono mai andar privi del Libretto.
- § 6.° Allorchè un uomo cessa di appartenere alla Compagnia per qualsiasi motivo, il suo conto di Massa dev'essere assestato dal Comandante della Compagnia, e sottoscritto nel Libro-mastro e nel Libretto.
- § 7.° In quanto ai presenti, il conto trimestrale sarà assestato sul Libretto dal Comandante della Compagnia alla presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali, e Soldati, il quale ne certifica la rimanenza colla sua firma, ed alla fine d'ogni semestre poi il Comandante del Reggimento ed un Ufficiale superiore da lui delegato passa la rassegna del deconto ed appone in tale occorrenza la sua firma sul Libro-mastro e sul Libretto.
- § 8.° Quanto agli uomini assenti dalla Compagnia all'ultimo di del trimestre il conto di massa sarà assestato sul Libro-mastro all'epoca della chiusa trimestrale dei conti del trimestre stesso, mentre per gli uomini in licenza, al-

l'ospedale, in distaccoamento, o comandati per breve tempo si dovrà al loro ritorno alla Compagnia aggiustare di conformità il loro Libretto. (*)

- § 9.° Ove avvenga che un Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato smarrisca, o comunque perda il proprio Libretto, il medesimo deve tosto renderne avvisato per la via gerarchica il Comandante della Compagnia. Sarà quindi cura di questi di somministrargli un nuovo Libretto sul quale, prima di rimmetterglielo, sarà iscritto il conto suo corrente cominciante dal di primo del trimestre in corso, cioè del trimestre in cui gli sia segnalato lo smarrimento dell'altro Libretto. Il detto conto sarà sottoscritto dal Comandante di Compagnia indicandovi inoltre la data che s'intenderà essere quella della rimessione del nuovo Libretto.
- In questo caso il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato è in obbligo di riferirsi al conto di massa descritto al Libro-mastro esistente presso la Compagnia.
- § 10.° Ogni individuo deve sapere a memoria, e rendersi ragione al superiore che ne lo interpellerà, la situazione del suo credito o debito verso la propria massa all'epoca dell'ultimo trimestre stato assestato dal Capitano non solamente, ma dovrà sapere inoltre dire gli effetti che avrà ricevuto dopo tale epoca, e le partite che vogliono essergli accreditate, sia per somme versate volontariamente o per deconto o per altro motivo.
- § 11.° Il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato, che trascurasse questa cura del proprio conto e che non sappia rispondere alle questioni che gli saranno fatte dai superiori della propria Compagnia o del Corpo e dagli Ufficiali Generali, sarà, secondo la circostanza, rimproverato severamente, od anche punito, come dovrà pure essere punito quando smarrisca il proprio Libretto.

(*) N.B. Per l'assistenza dei Libretti appartenenti agli Individui della Compagnia Sott'Ufficiali Veterani addetti ai Comandi Militari ed altri speciali servizi, per quelli dei Veterani d'Artiglieria e del Genio, comandati fuori della stanza del proprio Corpo, non che per quelli degli uomini comandati temporaneamente presso le Scuole Militari di Fanteria e di Cavalleria, degli Individui della Compagnia Infermieri addetti agli Ospedali Militari, dei Soldati di espienza agli Ufficiali destinati a far da Capo di Stato Maggiore presso le Divisioni Militari, si seguiranno le norme segnate nel § 2.º della Nota in data 7 Agosto 1822, inserita a pagina 273, e seguenti del Giornale Militare parte 2.ª

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1866	Avuto dalla 1 ^a Sezione dei		
15 Maggio	Carabinieri Reali col credito	229390	
	Un Berello di panno		2 700
	Una camicia		700
	Un Cappotto di Panno		32 735
	Una Coreggia per Curacci		600
	Una camicia da Collo		900
	Una Cravatta da sciabola		120
	Un paio di stivali in damascato		210
	Un disinfettivo per Mappij		120
	Una fodera da Mappij		1 350
	Un Cavetto di Sella		950
	Un Mappij guernito		4 012
	Un libretto di Deconto		600
	Una Mappina		350
	Un paio di scarpe		6 500
	Una scatola di panno		290
	Una Tunica		26 150
	Un paio di pantaloni di panno		8 ..
	Un paio di uose di cuojo		870
	a riportare,	229390	87 257

16 Maggio 1866

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1866	Riporto	229390	87 257
23 Jun	Per il Pannotto di Lanza		1 200
90	Importo di una cifra in Lanza		200
2 Febbr	Per un stampato di Sironi		500
21 Marzo	Per M. 1/1 Giornate di Deconto a M. 106 l'una importano L		7 502
	Totale	237 192	89 275
	Deducesi	89 257
1 ^a Aprile	Rimane in credito L	147 935
	Il Capitano		
	Thorne		
20 Aprile	Per un stampato di licenza di Lanza		100
30 Maggio	Per M. 1/1 Giornate di Deconto a M. 106 l'una importano		14 276
	Deducesi	100
1 Luglio	Rimane in credito di L	161 965
	Il Capitano		
	Thorne		
	Il Maggiore Gale Comandante		

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1866.	Riporto S.	161 945	
	Magotto Per cedola in re di mano	" "	81 "
	Magotto Per un stampato di polico: la licenza	" "	" 100
	Per il giornale di Disconto a		
30embre	M ^{re} 166 L'una imper tenal	13 944	
	Totale	175 291	81 100
	Deducasi	81 100	
1 ^{re} bre	Primaria in credito L Il Capitano Pomero	94 291	" "

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1866	Riporto	94 291	
10xembre	Una Mutanda	" "	3 300
	Un Page Pastatoni da rissa	" "	16 350
11. Ditto	Un stampato di Licenza di rissa	" "	" 500
21. Ditto	Per N ^{re} 14 giornate di Disconto a M ^{re} 166 l'una importava	19 284	
	Totale	106 575	20 350
	Deducasi	20 350	" "
1867	1 ^{re} Scorage Primaria in credito L Il Capitano Pomero	86 025	" "
	Visto il Maggior Generale Comandante		
21. Marzo	Per N ^{re} 78 ^{re} di Disconto a M ^{re} 166	12 448	" "
1 ^{re} Aprile	Primaria in Credito L Il Capitano Pomero	98 273	" "

CONTO APERTO

os. M. L. ...

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>giorno</i>
	<i>20</i>		<i>59</i>
	<i>30</i>		
	<i>17</i>		
	<i>35</i>		
	<i>34</i>	<i>45</i>	

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
	<i>Betta</i>		<i>Baxlos</i>
	<i>5,60</i>		<i>6</i>
	<i>8</i>		<i>11,15</i>

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGLI'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGLI'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL' INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL' INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
------	------------------------------------	-------	------

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
------	------------------------------------	-------	------

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL' INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
------	-------------------------------------	-------	------

--	--	--	--

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL' INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
------	-------------------------------------	-------	------

--	--	--	--

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
------	------------------------------------	-------	------

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
------	------------------------------------	-------	------

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

OGGETTI VARI DISTRIBUITI DI

INDICAZIONE	NUMERO	DATA	
		DISTRIBUZIONE	
Armi . . . { Fucili con baionetta Sciabola con fodero	1	<i>20 Giugno 1867</i>	
Oggetti di bufalo { Cinturino <i>con Piacca</i> Giberna Cinghia da fucile	1	<i>20 Giugno 1867</i>	

PROPRIETA' DEL GOVERNO

DELLA	ANNOTAZIONI
RESTITUZIONE	

RISULTAMENTO DELLE

SEMESTRI

TENORE DELLE RICLAMAZIONI FATTE

--	--

RASSEGNE SEMESTRALI

SEMESTRI

TENORE DELLE DECISIONI DATE DALL'UFFICIALE SUPERIORE
CHE PASSAVA LA RASSEGNA

--	--

